

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO UNICO AZIENDALE
N. 516 DEL 01/04/2021

C.I.G. - Z3D309E2DC

Oggetto: Affidamento diretto, in via temporanea e urgente, alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Crotone - del servizio di trasporto sanitario dei dializzati residenti sul territorio della Provincia di Crotone, esclusi i Comuni di Savelli, Castelsilano, Cerenzia e Caccuri - verso i Servizi Dialisi di Crotone e Mesoraca. Approvazione schema di convenzione.

In data _____, nella sede del DSUA, Via Mario Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio", su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto espressa dal Direttore dell'UOC;

Il Direttore del Distretto Sanitario Unico Aziendale

- **PREMESSO** che il trasporto dei soggetti dializzati da e verso i Servizi Dialisi del P.O. di Crotone e del Poliambulatorio di Mesoraca deve essere garantito dall'ASP e consiste nel trasporto di un gruppo di persone in automobile o, singolarmente, in ambulanza nei casi in cui il trasportato presenti condizioni cliniche tali da richiedere assistenza sanitaria durante il viaggio;
- che l'ASP di Crotone non ha risorse sufficienti a garantirlo con regolarità e continuità, sentito anche il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza;

- CONSIDERATO che i destinatari del servizio sono utenti non autosufficienti che hanno necessità di eseguire un trattamento di emodialisi certificato;
- Premesso che, nel corso degli anni, il servizio è stato garantito da Enti del terzo settore, senza fini di lucro, prima da "Croce Rossa Italiana" (CRI) e successivamente da "Misericordia" e che dal 2020, avendo l'ASP rescisso il contratto di convenzione con "Misericordia", il trasporto dei dializzati bisognevoli di trasporto assistito non è stato più regolamentato e la prosecuzione del servizio è stata garantita, comunque, dalla CRI a cui gli aventi diritto venivano segnalati dalla Centrale Operativa del 118 o dall'UOSD Dialisi;
- CONSIDERATO che, in data 19/01/2021, con nota prot. n. 37, la CRI comunicava la sospensione delle attività di trasporto, dalla stessa svolte dal 09/11/2020, a decorrere dal 31/01/2021 in attesa di nuova formalizzazione della collaborazione tra le parti;
- RITENUTO, pertanto, al fine di evitare l'interruzione del servizio di trasporto che, oltre a sollevare le intuibili proteste da parte dell'utenza, esporrebbe l'Azienda Sanitaria a gravi responsabilità, e che quindi occorre procedere alla stipula di una nuova convenzione con la Croce Rossa Italiana;
- CONSIDERATO che è già stata inoltrata richiesta ai competenti Uffici per l'avvio della procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del trasporto assistito dei dializzati e che i tempi per l'espletamento della stessa non risultano compatibili con l'obbligo da parte dell'ASP di garantire il servizio agli utenti con regolarità e senza soluzione di continuità;
- PRESO ATTO che, con convenzione del 21.01.2014, rinnovata in data 02.11.2017, si è stipulato un contratto di collaborazione tra Confraternita Misericordia, con sede in Isola C.R., e Croce Verde Silana, con sede in San Giovanni in Fiore, affidando a quest'ultima il servizio di trasporto dei dializzati - residenti sul territorio di Savelli, Castelsilano, Cerenzia e Caccuri - sino al nosocomio di San Giovanni in Fiore;
- Che per l'attività di collaborazione prestata dalla Croce Verde Silana si era stabilito che la Confraternita Misericordia avrebbe corrisposto alla Stessa una somma calcolata secondo le tariffe indicate dalla convenzione sottoscritta tra la Confraternita e l'ASP di Crotone in data 21.01.2014;
- CONSIDERATO, in ragione di quanto sopra, che l'ASP di Crotone si è avvalsa di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento - ai sensi

dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice degli Appalti - del servizio di trasporto sanitario dei suddetti dializzati alla Croce Verde Silana, con sede in San Giovanni in Fiore, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia del servizio da espletare e anche in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, corrispondenti a circa € 2.000,00 mensili;

- CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto del presente provvedimento;
- RITENUTO di affidare il servizio di trasporto per i restanti Comuni della Provincia alla Croce Rossa Italiana poiché il prezzo proposto risulta congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
- Preso atto che il costo del servizio è quello riportato nella tabella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti inferiori a € 75.000,00 la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento diretto dell'appalto mediante stipula di apposita convenzione di cui all'allegato schema;
- CONSIDERATO che è consentito alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
- VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- 1.AFFIDARE alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Crotone il servizio di trasporto sanitario con ambulanza dei dializzati residenti sul territorio della Provincia di Crotone con esclusione dei Comuni di Savelli, Castelsilano, Cerenzia e Caccuri, già garantiti dalla Croce Verde Silana di San Giovanni in Fiore secondo apposita convenzione stipulata con l'ASP di Crotone, con decorrenza immediata, temporaneamente e per un periodo massimo di mesi tre, mediante stipula di apposita convenzione di cui all'allegato schema;
- 2.STABILIRE che la spesa sarà calcolata secondo le tariffe indicate nella tabella

allegata, che risultano congrue rispetto al servizio offerto e comunque entro il limite massimo di € 75.000,00, previsto per gli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi;

3. STABILIRE che al presente provvedimento seguirà apposita convenzione disciplinante l'espletamento del servizio di che trattasi;

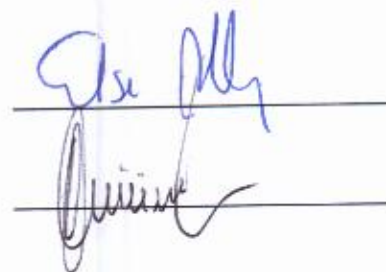
3.AUTORIZZARE l'Ufficio G.R.E.F. ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa verifica e controllo, da parte del Responsabile dell'UOSD Nefrologia e Dialisi, delle fatture emesse mensilmente dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Crotone - unitamente all'elenco dei trasporti effettuati nel mese di riferimento;

4.FAR GRAVARE la spesa di cui sopra sul centro di costo di competenza del bilancio corrente;

5.DARE MANDATO all'Ufficio Affari Generali di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio G.R.E.F., al Responsabile dell'UOSD Nefrologia e Dialisi per i successivi adempimenti di competenza, e alla CROCE Rossa Italiana - Comitato di Crotone.

Il Responsabile del Procedimento :
Dott.ssa Elsa Bonazza

Il Direttore ff del Distretto Unico Aziendale :
Dott. Pietro Brisinda



Two handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page. The top signature is 'Elsa Bonazza' and the bottom signature is 'Pietro Brisinda'. Both signatures are written over horizontal lines.

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 02 APR. 2021 con protocollo n.
01116

Il Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.....COLL. MM.VO. PROP..
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

ALLEGATO

TABELLA 1)

TARIFFE TRASPORTO SANITARIO PER SOGGETTI EMODIALIZZATI

(Comunicazione proposta della CRI - Comitato Provinciale di Crotone - Nota Prot. N°49 del 25/01/2021)

PERCORSO IN KM	ORE DI SOSTA	IMPORTO
< a10KM A/R	4	€ 68,66
DA 11 KM A 60 KM A/R	4	€ 72,02
DA 61 KM A 90 KM A/R	4	€ 83,22

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE E L'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CROTONE -PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EMODIALIZZATI

Per i trasporti sanitari del Distretto Unico Aziendale CIG - Z3D309E2DC

L'anno 2021, Il giorno _____ del mese di _____ presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone,

tra l'**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**, p.iva n. 01997410798, in persona del Direttore Generale Dr. Domenico Sperli, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Crotone, via M. Nicoletta, C.D. "Il Granaio" d'ora in poi indicata come "**Azienda**";

e la **CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CROTONE** P.IVA 03354940797, sede legale in Crotone (KR), Via Saffo n.2/bis (CAP 88900), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Sergio Monteleone , d'ora innanzi indicato come "**Ente**";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione disciplina i rapporti normativi ed economici relativi agli interventi di **trasporto sanitario assistito** di pazienti dializzati (con gravi patologie, non deambulanti, che versano in stato di gravità).

L'Azienda si avvale della collaborazione dell'Ente per l'espletamento del servizio di trasporto degli utenti che effettuano il trattamento di dialisi presso i Centri, pubblici e/o privati, autorizzati e ricadenti nell'ambito territoriale di propria competenza, alle condizioni di cui al presente atto.

Il trasporto dei pazienti dializzati può essere disposto dopo aver acquisito l'autorizzazione del Direttore del Distretto Unico Aziendale, rilasciata secondo le procedure interne dirette ad accertare la necessità e l'utilità del trasporto assistito, anche in merito alla tipologia del mezzo da utilizzare, in base alle condizioni sanitarie dei singoli pazienti che saranno accertate ed indicate dai Servizi di Dialisi richiedenti.

Art. 2

Il personale impiegato dalla C.R.I., a qualunque titolo (dipendente o volontario) dovrà essere in possesso di telefono cellulare per essere rintracciato per ogni necessità dai Responsabili dell'Azienda.

Tutto il personale C.R.I. impiegato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento ed indossare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il personale opera sotto la totale responsabilità e copertura assicurativa (obbligatoria) della C.R.I., a copertura dei danni a terzi, dei rischi e/o degli infortuni connessi all'attività dei volontari.

Il rappresentante legale dell'Ente è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto.

L'Ente si impegna, a pena di decadenza, ad iniziare il servizio entro due (2) giorni dalla stipula della convenzione.

Art. 3

La convenzione ha validità trimestrale, a far data di pubblicazione dell'atto sull'Albo Pretorio Aziendale e potrà essere modificata o integrata in qualunque momento secondo le esigenze aziendali ed in accordo tra le parti.

L'Azienda potrà recedere o risolvere il contratto in qualunque momento con congruo preavviso.

La convenzione potrà essere rinnovata dalle parti su richiesta espressa, fermo restando il divieto di rinnovo tacito di cui all'art. 44 della legge 724/94, sostitutivo dell'art. 6 della legge 537/93.

Art. 4

La presente convenzione non può essere trasferita e/o ceduta ad altro Ente a nessun titolo né sotto forma di subappalto del servizio.

Art. 5

L'Ente avrà cura di organizzare il servizio di trasporto degli emodializzati salvaguardando l'incolumità e gli interessi dell'utente. Dovrà in ogni caso attenersi agli impegni orari stabiliti con l'utente di concerto con i centri dialisi anche quando lo stesso è compreso in trasporto di gruppo. Dovrà pertanto organizzare le dinamiche del trasporto in sincronia con i singoli trattamenti dialitici (presso lo stesso o diverso centro nefrologico) evitando all'utente stress aggiuntivi a quelli derivanti dall'intervento di emodialisi o inutili attese che in ogni caso non potranno mai protrarsi oltre i trenta minuti complessivi. Le inosservanze al presente articolo, in ogni modo rilevate, verranno registrate dall'Azienda ed in caso di reiterazione costituiranno motivo di risoluzione contrattuale. L'Ente, nel corso dell'espletamento del servizio, ha l'obbligo di:

1) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo; i mezzi utilizzati dovranno essere in regola con le normative vigenti (assicurazioni, revisioni, ecc...) e non dovranno avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile.

2) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;

3) osservare le norme di servizio.

Sugli automezzi utilizzati per il trasporto potranno essere disposte in qualunque momento da parte dell'ASP accertamenti e verifiche, anche in merito al loro stato d'uso ed all'efficienza meccanica.

Nel caso di eventuali assenze improvvise del personale, l'Ente dovrà immediatamente attuare sostituzioni con altri operatori, onde garantire il corretto e regolare espletamento del servizio.

Art. 6

L'utente del servizio non dovrà corrispondere, a titolo di corrispettivo della prestazione, alcunché al personale dell'Ente.

Art. 7

L'Azienda, provvederà a liquidare i compensi spettanti all'Ente entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge dietro presentazione della fattura elettronica (che dovrà contenere l'indicazione dell'importo dovuto, il periodo di riferimento, il numero dei pazienti trasportati e le indicazioni nominative degli stessi, nonché l'attestazione del sanitario che ha provveduto all'erogazione della prestazione) da inviarsi al Distretto Unico Aziendale, codice univoco TXXXDF, e liquidati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Ente acceso presso BPER filiale di Crotone, IBAN: IT 96N0538722206000003238003.

I servizi verranno contabilizzati come segue:

	percorso in km	Ore di sosta	Importo onnicomprensivo
1	≤10Km A/R	4	68,66€
2	Da 11 Km a 60 Km A/R	4	72,02€
3	Da 61 Km a 90 Km A/R	4	83,22€

La fattura e/o i dettagliati rapporti di lavoro dovranno contenere per ogni servizio prestato tutti i dati di riferimento necessari al calcolo di quanto dovuto.

Art.8

L'Azienda provvede alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi: a) per documentati motivi, per perdita dei requisiti, per fatti gravi o reiterate comunicazioni dei pazienti che segnalano inadempienze, disguidi o disservizi; b) mancato inizio o riattivazione del servizio nei termini prescritti; c) gravi inadempienze contrattuali. L'Azienda può disporre la decadenza della convenzione, qualora il legale rappresentante dell'Ente ovvero un componente del consiglio direttivo sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale a seguito di reati contro la Pubblica Amministrazione. Il ritiro cautelativo della convenzione comporta la sospensione dei pagamenti da parte dell'Azienda.

Art. 9

Il servizio consiste nel trasporto individuale o di gruppo di persone, non superiori a tre, in automobile o, singolarmente, in autoambulanza, sia per il viaggio di andata che quello di ritorno, per conto dell'Azienda che non possa erogare direttamente il servizio stesso. Destinatari del servizio sono utenti non autosufficienti che hanno necessità di eseguire un certificato trattamento di emodialisi presso i Servizi Dialisi di Crotone e Mesoraca. Nessun'altra prestazione è riconducibile al servizio oggetto della presente convenzione.

Il servizio dovrà essere espletato dall'Ente con propri mezzi e personale idoneo ed opportunamente formato alla particolare natura del servizio stesso. Tutti gli oneri derivanti, sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto riguarda gli automezzi, con particolare riferimento a quelli assicurativi e previdenziali, sono ad esclusivo carico dell'Ente. I mezzi di trasporto ed il personale operante dovranno possedere i requisiti previsti dalle vigenti normative. Le dotazioni strumentali e di materiali previsti dalla normativa sono ad esclusivo carico dell'Ente. È compito e responsabilità dell'Ente garantire l'approvvigionamento, la manutenzione ed il controllo dell'efficienza dello strumentario e del materiale in dotazione sugli automezzi. La manutenzione degli automezzi è a carico e sotto la responsabilità dell'Ente. La pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica degli automezzi e delle dotazioni strumentali e di materiali è

di competenza e con piena responsabilità dell'Ente. Le operazioni di pulizia interna dovranno essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza quindicinale. Qualora sia stato eseguito il trasporto di un paziente affetto da malattia infettiva e contagiosa ovvero quando nell'automezzo sia avvenuta contaminazione con sangue o altro liquido organico, le operazioni di pulizia e successiva disinfezione dovranno essere eseguite immediatamente dopo il trasporto. In caso di trasporto di paziente Covid, la sanificazione del mezzo sarà a carico dell'Azienda. Ogni ambulanza deve essere dotata dell'equipaggiamento strutturale e sanitario in conformità alla normativa vigente. I mezzi dovranno essere adeguatamente predisposti per il trasporto sia per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario sia per il comfort ambientale. I mezzi dovranno essere mantenuti in continuo e pieno stato di efficienza.

Art. 10

L'Ente dovrà garantire comunque la continuità del servizio. In caso di guasto o impedimento all'uso dell'autovettura, o dell'ambulanza, il servizio potrà essere assicurato con altri automezzi in possesso dei requisiti previa comunicazione all'Azienda dei dati relativi all'autovettura sostitutiva. L'Ente assicura che il conducente del mezzo utilizzato nell'espletamento del servizio: - si accerti dell'esatta destinazione dell'utente o degli utenti, all'inizio del servizio; - controfirmi a ciascun emodializzato trasportato il foglio di viaggio; - agevoli, ove necessario, l'accompagnamento dell'utente dall'abitazione o dal centro dialisi alla macchina e viceversa; - agevoli la salita e la discesa dall'automezzo delle persone da trasportare; - accerti che l'utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno del mezzo.

Art. 11

L'attività svolta dall'Ente, nell'ambito della presente convenzione, non potrà essere pubblicizzata se non precisando che trattasi di servizio della CRI convenzionato con l'ASP.

Art. 12

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione, compresi i pagamenti, è competente il Foro di Crotone, in via esclusiva ed inderogabile.

Art. 13

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i.

Le spese eventuali di registrazione sono poste a carico del soggetto che richiede la registrazione se non diversamente previsto.

Letta, confermata e sottoscritta.

Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

Dr. Pietro L. Brisinda

Il Presidente della CRI di Crotone

Sergio Monteleone

Il Commissario Straordinario dell'ASP di Crotone

Dr. Domenico Spadaro